

BILANCIO

Cooperative Srl e cooperative Spa

di **Alberto Rocchi**

Master di specializzazione

Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative

Scopri di più

Le **cooperative** sono un tipo societario caratterizzato da due “aggiunte” rispetto alle società lucrative: lo **scopo mutualistico e la variabilità del capitale**. Queste tipicità producono una serie di **conseguenze sul sistema di funzionamento** dell’organizzazione societaria, che sono puntualmente regolamentate dalla disciplina codicistica all’interno del Capo I, del Titolo VI, a tale scopo dedicato. Tra gli articoli contenuti in questo blocco normativo spicca l’[articolo 2519 cod. civ.](#) secondo cui, **alle cooperative si applicano le norme della Spa in quanto compatibili**. In altri termini, ogni norma propria delle Spa vige nelle cooperative solo in quanto compatibile con la natura e lo scopo di queste particolari società e unicamente quando la materia regolamentata **non sia stata già normata dalle norme particolari** dell’[articolo 2511 ss cod. civ.](#) Un vero e proprio **doppio “test di compatibilità”**, il cui esito **non sempre è di facile identificazione**.

Con lo stesso criterio della compatibilità, il Codice civile ha previsto la possibilità, per taluni tipi di cooperative “minori”, di **applicare le norme sulle Srl**, in luogo di quelle più complesse stabilite per le spa. La possibilità di creare una cooperativa “modello srl” è circoscritta, tuttavia, alle **ipotesi contenute negli articoli 2519 e 2522 cod. civ.** Iniziamo da quest’ultima norma, che va a **istituire la “cooperativa minore”** e a sostituire quella che, prima della riforma, era chiamata **“piccola società cooperativa”**. Stabilisce il comma 2 che *“può essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata”*.

In questo primo caso, ci troviamo di fronte a un **vero e proprio onere** che il legislatore pone a **carico dell’organizzazione**: in altri termini, quando la cooperativa è costituita da un **numero di soci inferiore a 9** (limite minimo regola generale), essa **deve adottare le norme sulla Srl**.

Per le cooperative che **non intendono derogare al numero minimo di soci**, è comunque prevista la possibilità di avvalersi della **più semplice normativa sulle Srl** applicando il disposto dell’[articolo 2519 cod. civ.](#) Tale norma prevede, al comma 2, che *“l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato*

patrimoniale non superiore a un milione di euro". Qui l'intento del legislatore è chiaramente quello di **concedere un'opzione alle strutture di minori dimensioni**, per evitare di confrontarsi con le norme del modello capitalistico per eccellenza. Siamo, quindi, di fronte a una possibilità che, tuttavia, **viene meno con il superamento dei limiti prescritti**.

Volendo sintetizzare, la **cooperativa può/deve adottare il modello Srl** nei seguenti casi:

Numero soci	Attivo Stato patrimoniale	Modello adottabile
Tra 3 e 8	Irrilevante	Srl (obbligo)
Tra 9 e 19	Irrilevante	Srl/spa
Maggiore di 20	<1.000.000 euro	Srl/spa
Maggiore di 20	>1.000.000 euro	Spa (obbligo)

Va precisato che il **numero di soci**, quando inferiore a 9, **deve essere rappresentato da persone fisiche** ovvero, nel solo caso delle cooperative agricole, da **società semplici**.

Il **Codice civile non disciplina**, in alcun modo, il **passaggio da un modello all'altro**. Ci sono due problemi di non facile soluzione. Si tratta, in primo luogo, di **stabilire il momento a partire dal quale il superamento del limite comporti la necessità di adattare lo statuto**. Per quanto riguarda il valore dell'attivo dello Stato Patrimoniale, sembrerebbe logico dare **rilevanza alla misurazione in sede di chiusura del bilancio**. Più complesso, invece, il riferimento al **numero dei soci** che è un **dato sempre mobile e legato alla variabilità del capitale** e al principio della porta aperta. Tuttavia, in compagini relativamente circoscritte, le oscillazioni temporanee dovrebbero **essere meno probabili**. Qualora, pertanto, per effetto dell'ingresso di nuovi soci, **si dovesse superare il numero** e contestualmente crearsi le condizioni per l'abbandono obbligatorio del modello srl, si dovrebbe immediatamente **avviare la procedura per la modifica statutaria**.

L'altro problema è la **qualificazione giuridica dell'atto di adeguamento**. Sul punto, però, si può affermare che il **passaggio da cooperativa "modello Srl" a cooperativa "modello Spa"** non configura un'ipotesi di trasformazione omogenea, ma **una semplice modifica statutaria**.

In conclusione, va prestata molta attenzione ai **parametri per la qualificazione del modello di statuto adottabile** dalla cooperativa, perché da questa scelta **discendono diverse gradazioni di numerosi obblighi**, primo tra tutti quello della **nomina dell'organo di controllo o del revisore**.